

Risposta Agenzia Entrate a interpello n. 782/2021

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, affronta la tematica della cessione di partecipazioni detenute da persone fisiche, il cui costo o valore di acquisto è stato rideterminato (avvalendosi delle molteplici riaperture dei termini per beneficiare della facoltà di rivalutare i titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati), in presenza di clausole cd. di *earn-out*. Dette clausole, oggi presenti nella quasi totalità dei contratti aventi ad oggetto la cessione di partecipazioni e basate su pagamenti in più *tranche*, prevedono solitamente un aggiustamento/integrazione del prezzo di vendita in funzione di indicatori economico-finanziari-patrimoniali futuri conseguiti dalla società acquisita, con l'obiettivo di ridurre il rischio derivante dall'acquisto delle partecipazioni.
- ✓ Nel caso di specie, una persona fisica – detentrica di una partecipazione pari a circa il 73% del capitale sociale di una S.p.A. – in vista della probabile cessione della stessa ha proceduto alla rideterminazione (nel corso del 2021) del costo di acquisto delle azioni mediante il versamento dell'imposta sostitutiva dell'11%. Dal momento che è previsto che il corrispettivo per la cessione delle azioni sia costituito da una componente fissa, da corrispondersi al momento del *closing*, e da una componente variabile, legata ai risultati economico-finanziari futuri (*earn-out*) e da corrispondersi successivamente, sono stati chiesti chiarimenti all'Agenzia delle Entrate circa le modalità di determinazione del relativo reddito imponibile.
- ✓ L'Agenzia, dopo aver ricordato che le plusvalenze da cessione di partecipazioni, anche «qualificate», sono soggette all'imposta sostitutiva del 26%, in linea con i precedenti chiarimenti resi ribadisce che le stesse si considerano realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle azioni piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. In particolare, il momento di realizzo della plusvalenza consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina (principio di cassa) il periodo d'imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione. Ciò premesso, per evitare fenomeni di doppia imposizione in presenza di contratti con clausole di *earn-out* e laddove il contribuente abbia rivalutato le partecipazioni, l'Agenzia chiarisce che il corrispettivo complessivamente percepito (fisso e variabile) fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione non deve essere ulteriormente assoggettato a tassazione. Da ultimo vengono illustrate le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi nella fattispecie in parola.

